REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/78 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1978

che fissa per la campagna di commercializzazione 1978/1979 il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/78, un prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e favette deve essere fissato per i panelli di soia ad un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, permetta di utilizzare i piselli, le fave e le favette negli alimenti per animali in condizioni di normale concorrenza con i panelli ;

considerando che il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario ;

considerando che l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo tale da permettere un'equa remunerazione dei produttori, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese d'inoltro dei prodotti in causa dalle zone di produzione alle zone di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1119/78, è fissato a 28,5 UC/100 kg.

2. Tale prezzo è riferito ai panelli di soia aventi un tenore :

— del 44 % di proteine gregge totali,

— dell'11 % di umidità.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo minimo d'acquisto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 17,5 UC/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

(1) Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
(3) GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.